

Corte di Appello di Roma
I Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria

Il Presidente del Collegio

composto da

Dr.ssa Rossana BRANCACCIO
Dr. Salvatore CASCIARO
Dr. Roberto BONANNI

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.

Letto l'art. 36 del decreto legge n. 23/2020 che ha prorogato all'11.5.2020 il rinvio delle cause al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica, ad eccezione di quelle previste dall'art. 83, comma 3, del decreto legge n. 18/2020;

Rilevato che il nuovo decreto legge non ha modificato il comma 5 dell'art. 83, in base al quale “nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)”.

Ritenuto, pertanto, che resta valido il decreto del Presidente della Corte d'appello del 6.4.2020 che, in considerazione della perdurante emergenza, ha confermato, anche per il periodo fino al 30.6.2020, le misure previste dal decreto legge n. 18, stabilendo l'obbligo della trattazione delle cause rientranti nel comma 3, lett. a), e quindi dell'attività giudiziaria non sospesa, tra cui “tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”, con dichiarazione di urgenza redatta dal Presidente del Collegio per le cause già iniziate;

Rilevato che il decreto del PCA del 6.4.2020 dispone per le cause da trattare l'adozione delle modalità di cui alla lett. h) del comma 7 del decreto legge che consente “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”;

Ritenuto che i procedimenti con rito del lavoro possono svolgersi con le modalità sopra indicate, come stabilito nel decreto del PCA con il deposito del provvedimento entro dieci giorni dall'ultimo termine;



Rilevato che per il procedimento n. 2407/2017 ricorrono in concreto gli estremi del “grave pregiudizio” che non consente una ritardata trattazione;

P.Q.M.

dichiara l’urgenza del procedimento, ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. a) parte finale, del decreto legge n. 18/2020, e dispone che l’udienza pubblica del 30.4.2020 venga sostituita da note scritte, preferibilmente congiunte, redatte per punti e contenenti le sole istanze e conclusioni, da depositare entro il 27.4.2020, con eventuali brevi repliche sulle istanze proposte da controparte, in assenza di note congiunte, entro il 30.4.2020, a cui seguirà l’adozione fuori udienza del provvedimento del Collegio **entro dieci giorni dal 30.4.2020.**

Il mancato deposito di note da tutte le parti va inteso come mancata comparizione, con le conseguenze di cui all’art. 309 c.p.c.

Si comunichi.

Roma, 21.4.2020

Il Presidente
Dr.ssa Rossana BRANCACCIO

